



*Il Segretario Generale*

Prot. Nr. 24.SG/2024

Roma, 29 gennaio 2024

Oggetto: Riconoscimento R.I.A. al personale - triennio 1991/1993 - Sentenza Corte Costituzionale n. 4/2024

Al Signor Ministro dell'Interno  
Pref. Matteo Piantedosi

Al Signor Capo della Polizia  
Direttore Generale della P.S.  
Pref. Vittorio Pisani

E, p.c. Al Signor Direttore  
Ufficio V – Relazioni Sindacali della Polizia di Stato  
V. Pref. Maria De Bartolomeis

LORO SEDI

*Signor Ministro, Signor Capo della Polizia*

con la sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 la Corte Costituzionale ha riconosciuto ai dipendenti pubblici il diritto al riconoscimento alla maggiorazione della RIA, (Retribuzione individuale di anzianità) anche per gli anni 1991-1993.

La Corte costituzionale ha affermato che il principio è “generale”, non vale, dunque, solo per il diritto penale, ed ha bocciato la Finanziaria 2001 nella parte in cui - retroattivamente - escludeva l'operatività delle maggiorazioni RIA dei dipendenti pubblici per il triennio 1991-1993.

Il principio di non retroattività della legge costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica, anche al di là della materia penale.

È questo l'importante approdo teorico cui giunge la Corte Costituzione affrontando il caso di una norma peggiorativa rispetto al precedente regime economico in materia di anzianità dei dipendenti pubblici.

La Consulta ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento



## ***Il Segretario Generale***

giurisprudenziale che stava invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto ad ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza.

Ma andiamo con ordine.

**ANNO 1990:** viene pubblicato il DPR n. 44/90 contratto del personale civile del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che comprende il personale di cui al Titolo I della Legge 312/1980 <sup>1</sup>

L'articolo 9 comma 4 di tale contratto prevedeva: *“Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:*

*prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000;*

*quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000;*

*settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.*

Al comma 5: *“Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni?”.*

**ANNO 1992:** L'art. 7 comma 1 D.L. 384/1992 proroga fino al 1993 la vigenza contrattuale del sopra citato contratto dei dipendenti pubblici. Conseguentemente ai fini della maggiorazione RIA potevano essere considerati i periodi di esperienza professionale di 5, 10 e 20 maturati fino al 1993 e non solo fino al 1990 (anno di scadenza originaria del contratto).

Tuttavia l'amministrazione non riconosceva l'anzianità relativa agli anni 1991-1993. **Dal 1992 al 2000** I dipendenti pubblici dei Ministeri fanno ricorso e si forma un orientamento giurisprudenziale che riconosce loro il diritto alle maggiorazioni della RIA disposte dal precitato articolo 9, comma 4 del DPR 44/1990 (incrementi in relazione alle anzianità possedute fino al 1993).

**ANNO 2000:** per ragioni connesse all'andamento della finanza pubblica, il Parlamento approva l'art. 51 comma 3 della legge di bilancio n. 388/2000, ovvero una norma di interpretazione autentica che rivede la proroga stabilita dall'art. 7 comma 1 D.L.

---

<sup>1</sup> Art. 136. Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze Armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonchè ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere



## *Il Segretario Generale*

384/1992 stabilendo che ai fini del computo degli aumenti RIA si considerano solamente le anzianità maturate fino al 1990.

**ANNO 2023:** Un gruppo di dipendenti pubblici appellano una sentenza del TAR che nega le maggiorazioni RIA di cui all'articolo 9 comma 4 DPR 44/1990 (contratto dipendenti civili), nel corso del giudizio il Consiglio di Stato rimette gli atti alla Corte Costituzionale perché ritiene illegittimo dell'art. 51, comma 3, della Legge del 23/12/2000 - N. 388, per contrasto con principi costituzionali e comunitari sulla retroattività laddove afferma che ai fini della maggiorazione RIA sono da considerare solamente le anzianità maturate fino al 1990 e non al 1993. Nell'ordinanza di remissione degli atti alla Corte Costituzionale si legge, inoltre, che il Parlamento con tale norma avrebbe condizionato i giudizi pendenti invadendo la sfera di competenza del potere giurisdizionale.

**ANNO 2024:** La Corte Costituzionale condivide la tesi del Consiglio di Stato e dichiara l'incostituzionalità dell'art. 51, comma 3, della legge 3488/200. Come conseguenza si riafferma l'art. 7 comma 1 D.L. 384/1992 che estendeva fino al 1993 gli effetti delle norme contrattuali, ovvero, ai fini degli aumenti della RIA previsti dall'articolo 9 comma 4 del DPR 44/1990, si considerano le anzianità possedute fino al 1993 (5-10-20 anni).

***Corre l'obbligo di evidenziare che il citato articolo 7, in materia di pubblico impiego, dispone che al personale disciplinato della Legge 121/1981 si applicano le disposizioni di cui al presente comma.***

Pertanto, i colleghi che tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993 hanno maturato 5, 10 o 20 anni di servizio attraverso il ricalcolo dell'anzianità maturata hanno diritto alla rideterminazione della maggiorazione RIA con ulteriori conseguenti effetti sulla pensione e sul TFS.

Alla luce di tali considerazioni, chiediamo di adottare idonee procedure contabili nei confronti dei suddetti colleghi anche di coloro attualmente in quiescenza al fine di ricostruire le loro posizioni e corrispondere quanto dovuto in virtù della abrogazione dell'art. 51 comma 3 della legge di bilancio n. 388/2000, espunto dall'ordinamento e quindi inapplicabile a tutti i rapporti non solo quelli già pendenti.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Giuseppe Tiani